

Lezione 4

(A) La missione universale del Papa: dimensioni del ministero di unità

L'ufficio primaziale è di istituzione divina: Gesù stesso ha determinato la pietra sulla quale sarebbe edificata per sempre la Chiesa, e la tradizione ha voluto che questo ufficio fosse indissolubilmente legato al vescovo della città di Roma.

Domande che si pongono: Quale è l'essenza dell'ufficio petrino? Ciò che faceva Pietro? O forse Pietro e Paolo insieme? Il minimo storico di una Chiesa ormai universale coincidente con l'impero romano? Quando la Chiesa era unita senza le separazioni di ortodossi e protestanti? Ciò che hanno fatto i papi più santi? I più intelligenti o i più ricchi? Bisogna escludere ciò che hanno fatto i papi meno santi? Bisogna escludere ogni competenza "temporale": terre, danari, la Città del Vaticano, lo status internazionale?

Oggi il Papa è:

1) **Vescovo di Roma**: vescovo diocesano di una città-diocesi grande; titolare dell'ufficio di capitalità per i fedeli della diocesi di Roma; come ogni vescovo conta sul presbiterio della diocesi per svolgere la sua missione pastorale.

come tale, immediatamente, per volontà di Cristo che ha voluto Pietro a capo degli apostoli e della comunione delle Chiese, dal luogo del suo martirio e della sua tomba, è:

2) Romano Pontefice o Papa, **Pastore della Chiesa universale**, Capo del Collegio dei vescovi; non è il "supervescovo" di una "superdiocesi" mondiale o universale al quale sarebbero subordinati i vescovi diocesani; dalla sua missione di unità nel collegio e nella Chiesa universale derivano alcune funzioni specifiche, specialmente in relazione al ministero episcopale.

anche, in virtù di vicende storiche a difesa della libertà per poter esercitare la missione spirituale ad Egli affidata (ossia in chiave strumentale), è:

3) Capo di due soggetti istituzionali (analoghi agli stati della società civile nazionale e internazionale) come sono lo «Stato della Città del Vaticano» (nato con il Trattato lateranense stipulato tra la Santa Sede e lo

Stato italiano nel 1929) e il soggetto di diritto internazionale «Santa Sede». Precedentemente il Papa è stato sovrano degli Stati Pontifici, persi in seguito alla unificazione italiana, nel s. XIX.

Al servizio di ognuna di queste tre funzioni è costituita una organizzazione giuridica e di governo, che fa riferimento alla autorità del capo nella rispettiva veste:

1) La Curia romana (per il Pastore della Chiesa Universale);

“La Curia Romana è l’Istituzione della quale il Romano Pontefice si avvale ordinariamente nell’esercizio del suo supremo Ufficio pastorale e della sua missione universale nel mondo. Essa è al servizio del Papa, successore di Pietro, e dei Vescovi, successori degli Apostoli, secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno, adempiendo con spirito evangelico la propria funzione, operando al bene e al servizio della comunione, dell’unità e dell’edificazione della Chiesa universale ed attendendo alle istanze del mondo nel quale la Chiesa è chiamata a compiere la sua missione”. (Francesco, Cost. Ap., *Praedicate evangelium*, sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19-3-2022).

2) Il Vicariato per la diocesi di Roma (la sua curia diocesana);

“Il Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, dotato di personalità giuridica ed amministrazione propria, svolge la funzione di Curia diocesana caratterizzata dalla peculiare natura della Diocesi di Roma”. (Francesco, Cost. Ap. *In ecclesiarum communione* circa l’ordinamento del Vicariato di Roma, 6-1-2023).

3) Il Governo vaticano, con una Commissione cardinalizia, il Presidente del Governatorato e un sistema di tribunali. Al soggetto internazionale “Santa Sede” (in parte legato al Papa come tale, e in parte legato allo Stato della Città del Vaticano) è dedicata una parte della Segreteria di Stato e dell’attività legati pontifici, specialmente quelli che rappresentano la Santa Sede davanti alle organizzazioni internazionali.

“Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario” (art. 1); “la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato” (Giovanni Paolo II, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 26-11-2000).

La responsabilità primaria e ineludibile del papa è **l'unità visibile** della Chiesa. Tutto il resto è subordinato a questo servizio dell'unità della Chiesa. L'unità non è teorica o sentimentale bensì personale, nella unicità della persona di Cristo e, visibilmente, nella unicità della persona del vescovo di Roma. Il "fondamento visibile dell'unità della Chiesa" (LG 23) è un ufficio-persona.

L'unità visibile della Chiesa si fonda nei vincoli visibili della comunione con Dio che sono:

- Unità nella professione di fede: la verità della Rivelazione cristiana.
- Unità del collegio episcopale, dove la pluralità dei fedeli si ricongiunge.

«Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui» (LG 8).

- Unità nella celebrazione del culto divino, soprattutto i sacramenti e più specificamente l'Eucaristia.

Al di sopra c'è la carità (Col 3,14) nella quale anche presiede il Successor di Pietro. Nel primo secolo, il vescovo di Antiochia si rivolge alla Chiesa di Roma che presiede nella carità:

“Ignazio, Teoforo, a colei che ha ricevuto misericordia nella magnificenza del Padre altissimo e di Gesù Cristo suo unico figlio, la Chiesa amata e illuminata nella volontà di chi ha voluto tutte le cose che esistono, nella fede e nella carità di Gesù Cristo Dio nostro, che presiede nella terra di Roma, degna di Dio, di venerazione, di lode, di successo, di candore, che presiede alla carità, che porta la legge di Cristo e il nome del Padre. (Lettera di Sant'Ignazio di Antiochia ai Romani).

Per promuovere a questa unità il Papa (e il Collegio dei vescovi assieme al Papa) possiedono la potestà suprema nella Chiesa (c. 331 e 336 CIC).

L'unità è inseparabile dell'evangelizzazione, che è la missione comune di tutta la Chiesa. Il Papa ha funzioni specifiche riguardo all'evangelizzazione, che prendono forme diverse a seconda del periodo storico e del singolo Papa:

- Testimonianza della carità, per rendere credibile la Chiesa;
- Promozione dell'espansione missionaria.

- Sostegno dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso e dell'inculturazione della fede.

(B) La curia romana

La Curia Romana è stata recentemente regolamentata dal papa con la Costituzione apostolica *Predicate evangelium* di 19 marzo 2022.

Viene definita come «l'Istituzione della quale il Romano Pontefice si avvale ordinariamente nell'esercizio del suo supremo Ufficio pastorale e della sua missione universale nel mondo.» (art. 1 PE). La Curia Romana è composta dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri (16) e dagli Organismi (3 organismi di giustizia e 6 organismi economici).

Principi fondamentali sulla curia romana

1) Vicarietà della Curia romana. Tutti gli organismi sono alle dipendenze del Papa: non c'è autorità al di fuori di quella del papa per esercitare le funzioni ausiliarie di lui. Questo principio implica:

- Sugli affari importanti o straordinari nulla deve essere fatto prima che il Capo di un'Istituzione curiale lo abbia comunicato al Romano Pontefice (cfr. art. 31).

- Sulle decisioni e le risoluzioni riguardanti questioni di maggiore importanza devono essere sottoposte all'approvazione del Romano Pontefice (art. 31).

- I Capi delle Istituzioni curiali o, in loro vece, i Segretari, sono ricevuti personalmente dal Romano Pontefice nella forma da lui stabilita (cfr. art. 24 PE).

2) Distribuzione di competenze. È decisivo individuare l'istituzione a cui è affidato ogni compito, vale a dire, la competenza su una o altra materia. A tale scopo:

- Tutti gli organi e le persone sono chiamate alla mutua collaborazione, ciascuno secondo la propria competenza, in costante interdipendenza e interconnessione delle attività (cfr. art. 9)

- Le competenze sono ripartite tra le istituzioni nella parte della PE dedicata ad ognuna di loro.

- Esistono norme e criteri per gli affari che sono di competenza mista (art. 28), che richiedono il lavoro congiunto o coordinato di più istituzioni. A tale scopo ci sono consultazioni, riunioni o commissioni stabili.

3) Attenzione al personale. Il personale è incoraggiato ad avere la consapevolezza sull'indole pastorale delle attività curiali (cfr. art. 2-6). Oltre alla dedizione e alla rettitudine, chi vi opera dovrà avere le dovute qualifiche (cfr. art. 7). A tale scopo, tra l'altro:

- È incentivata la formazione permanente del personale (art. 7)
- Di regola dopo un quinquennio, gli Officiali chierici e consacrati fanno ritorno alla cura pastorale nella loro Diocesi o istituto di vita consacrata (art. 17)

(C) Il problema economico della Sede apostolica

Oltre a quella politica, è necessaria l'autonomia economica per garantire la libertà del Papa nell'esercizio della sua missione spirituale.

Fino al 1870 in parte questa libertà era veicolata per mezzo degli stati pontifici: in pratica il papa era un re tra le nazioni. Un giudizio storico ormai condiviso sostiene che quell'assetto causava tanti problemi (alleanze-dipendenza, guerre) e che a fine del s. XIX era insostenibile. Dopo la perdita degli stati pontifici nel 1870, nel 1929 vengono recuperati il territorio dello Stato della Città del Vaticano, qualche migliaio di immobili a Roma e altrove, più una quantità di risorse finanziarie da investire. Col passare del tempo e la complessità del governo universale della Chiesa cresce il bisogno di più contributi provenienti di tutto il mondo (cfr. c. 1271 CIC).

Non basta avere risorse. Esse devono essere oggetto di controllo, custodia e trasferimento adeguati, consoni allo stesso tempo alla autonomia della Santa Sede, ai parametri dei mercati, che oltre ad segnalare il valore dei beni, sono oggetto di regolamentazione internazionale e al senso morale cristiano.

Specialmente dall'inizio del pontificato di papa Francesco, progressivamente si sta riformando e ammodernando il sistema economico della Santa Sede, in diversi sensi:

- separazione tra l'amministrazione effettiva dei fondi e il controllo.
- unificazione dei centri di introiti, adeguando la distribuzione tra le istituzioni curiali.
- adeguamento dell'Istituto per le Opere di Religione in modo tale che sia uno strumento per deposito e trasferimento di valori da parte di soggetti ecclesiali, con specifica vigilanza perché non sia usato come paradiso fiscale o come copertura di operazioni illecite.
- adozione di

- a) criteri professionali e unificati di preventivo, contabilità e rendiconto in direzione ad una politica di trasparenza e *accountability*;
- b) criteri trasparenti per la contrattazione di beni e servizi;
- c) criterio per garantire che gli investimenti sono a favore di attività lecite e moralmente adeguate.

Materiale ulteriore per lo studio

Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, 28-5-1992

[SU ALCUNI ASPETTI DELLA CHIESA INTESA COME COMUNIONE \(vatican.va\)](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_it.html)

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_it.html